



COMUNE DI ASSISI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Attività Economiche



Assisi Patrimonio Mondiale

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER PUNTO ESCLUSIVO DI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “ Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’ art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ”;

VISTO il Piano Comunale per le vendite esclusive di quotidiani e periodici e criteri per le rivendite non esclusive approvato con deliberazione di CC n. 19 del 08/01/2007 che prevede la attivazione di n. 1 punto esclusivo di vendita ;

RITENUTO opportuno espletare il bando per il rilascio della nuova autorizzazione esclusiva prevista dal Piano;

VISTO l’art 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;

RENDE NOTO

E’ data possibilità agli interessati di presentare istanza finalizzata all’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica alla seguenti condizioni:

1.] REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono possedere i requisiti soggettivi per l’accesso all’attività richiesti dall’articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, pertanto sono esclusi:

a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ;

c) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98 devono attestare di possedere i requisiti morali e l'assenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della [legge 31.5.65 n. 575 \(antimafia\)](#)

Il richiedente deve inoltre avere raggiunto la maggiore età.

2.] CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda redatta in bollo da €. 14,62, devono essere riportati , in modo chiaro ed inequivocabile:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritta);
- in caso di società: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del legale rappresentante - denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA se diversa dal codice fiscale;
- localizzazione dell'esercizio con foglio e particella catastale - via e numero civico ;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'attività richiesti dall'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 e l'assenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 L. 575/95 (antimafia) .

ALLA DOMANDA deve essere allegata la seguente documentazione:

A) Nel caso di chiosco:

- 1) planimetria della Zona in scala 1:2000 relativamente al terreno e in scala 1:500 relativamente all'inserimento della struttura nel sito;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di tecnico abilitato attestante la conformità della ubicazione indicata alla vigenti norme in materia edilizia/urbanistica ed al codice della strada.
- 3) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico che effettua l'attestazione di cui al punto 2);
- 4) autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 D.L.vo 114/98 e l'assenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 L. 575/95 (antimafia) di ogni ulteriore persona obbligata al possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98.
- 5) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della domanda.

Il rilascio definitivo della autorizzazione sarà subordinato alla acquisizione della concessione di suolo pubblico ed alla realizzazione della struttura previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri necessari.

B) Nel caso di locale:

- 1) planimetria del locale in scala 1:100;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: regolarità dei locali sotto il profilo urbanistico, agibilità e destinazione d'uso (commerciale) - superficie di vendita - titolo di godimento del locale, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 D.L.vo 114/98, e l'assenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 L. 575/95 (antimafia) di ogni ulteriore persona obbligata al possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98.
- 4) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della domanda.

3.] TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste possono essere presentate esclusivamente nel periodo di validità del

presente bando ovvero entro trenta giorni consecutivi a far data dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, compreso.

4.] MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito stampato predisposto dal Comune (eventuali domande presentate in modo diverso devono avere gli stessi contenuti pena l'esclusione), devono essere presentate pena l'irricevibilità, esclusivamente con le seguenti modalità:

- 1) presso l'Ufficio Protocollo, che rilascerà apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- 2) per posta, tramite raccomandata A.R.

In caso di presentazione all'ufficio Protocollo del Comune, farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna.

In caso di trasmissione tramite posta, farà fede la data di spedizione della raccomandata A.R, fermo restando che la domanda dovrà comunque pervenire all'ufficio Protocollo Generale del Comune entro il termine finale indicato nel bando per la presentazione delle domande.

5.] CAUSE DI IRRICEVIBILITA' E DI RIGETTO

Costituiscono cause di IRRICEVIBILITA' della domanda:

- 1) la presentazione della domanda fuori dei termini indicati al precedente paragrafo 3.] (*termini per la presentazione delle domande*);
- 2) la presentazione della domanda direttamente ad uffici diversi da quelli indicati al punto 1) del precedente paragrafo 4.] (*modalità di presentazione delle domande*);
- 3) la trasmissione della domanda a mezzo posta, ove la stessa pervenga all'ufficio Protocollo dopo il termine finale indicato precedentemente al paragrafo 3.] (*termini per la presentazione delle domande*) anche se il ritardo è dovuto ai disguidi del servizio postale.

Costituiscono comunque cause di RIGETTO della domanda :

- 1) la mancanza di indicazioni previste al precedente paragrafo 2.] (*contenuto della domanda*), tali da non consentire l'individuazione del soggetto richiedente;
- 2) la mancanza della sottoscrizione della domanda;
- 3) la compilazione degli allegati per i quali è richiesto l'atto sostitutivo di atto notorio in forme diverse da quelle previste dal DPR 445/2000 per la

presentazione delle dichiarazioni sostitutive;

- 4) la mancata presentazione degli allegati.

Le cause di irricevibilità e di rigetto non sono sanabili.

6.] CRITERI DI PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria avverrà con i criteri di priorità indicati all'art. 5 del Piano, in particolare:

- a)** città di Assisi – zona 12 - di espansione ,limitatamente alla parte di essa a nord della S.R. 147,corrispondente a quella denominata zona 12/A negli strumenti di programmazione dei pubblici esercizi di somministrazione;
- b)** città di Assisi , limitatamente alla zona alta (zona 1);
- c)** una qualsiasi delle altre zone disservite come individuate dal piano e corrispondenti alla numero 4, 5, 6,7, 8 limitatamente all'area P.U.C. , 11,13,14,15.

I criteri saranno applicati come segue:

La presenza di valide domande/a per la zona indicata sub a) esclude dall'esame le domande presentate per le altre zone.

Solo l'assenza di domande per la zona indicata sub a) apre l'esame della/e domanda/e per la zona indicata sub b) e così via (l'assenza di domande per le zone indicate sub a) e b) apre l'esame delle domande per la zona indicata sub c).

Tra più domande concorrenti relative alla medesima localizzazione di cui alle precedenti lettere a) b) e c) è data priorità, nell'ordine, alle domande tendenti alla realizzazione della rivendita :

- a) in chioschi su area pubblica, ove ammesso dalle norme urbanistico - edilizie;
- b) in apposito locale in muratura;
- c) all'interno di tabaccherie;
- d) all'interno di bar;
- e) all'interno di esercizi di media e grande distribuzione;
- f) presso librerie.

I criteri saranno applicati come segue:

La presenza di valide domande/a per la tipologia di rivendita indicata sub a) [chioschi su area pubblica, ove ammesso dalle norme urbanistico -edilizie] esclude l'esame della/e domanda/e presentate per le alte tipologie di rivendite.

Solo l'assenza di domande per la tipologia di rivendita indicata sub a) apre l'esame

della/e domanda/e per la tipologia di rivendita indicata sub b) [in apposito locale in muratura] .

Solo l'assenza di domande per le tipologie di rivendite a) e b) apre l'esame delle domande per la tipologia di rivendita indicata sub c) e così via per le altre.

All'interno di ciascuna delle priorità è data precedenza alle domande corredate dalla prova della disponibilità dei locali già idonei sotto il profilo della destinazione d'uso prevista e dell'agibilità, quindi sulla base del giorno di inoltro dell'istanza ed infine, a parità anche di tale presupposto, l'assegnazione delle rivendite avviene per sorteggio.

Le domande pervenute in tempo utile, verranno esaminate entro i quindici giorni successivi alla scadenza del presente Bando.

Per eventuali integrazioni e quindi in ipotesi diverse da quelle previste al paragrafo 5.] saranno concessi agli interessati ulteriori 5 giorni a far data dal ricevimento della nota di richiesta di integrazione.

In caso di mancata integrazione entro i termini suindicati, la domanda verrà archiviata.

Il Comune procederà, entro quindici giorni, alla formulazione della graduatoria.

L'assegnatario dell'autorizzazione per attivare il punto di vendita avrà tempo UN ANNO dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

La graduatoria perde efficacia dopo il rilascio dell'autorizzazione, di cui al presente bando, salvo il caso di decadenza per mancata attivazione nei termini di cui sopra.

7.] PER MODULISTICA ED INFORMAZIONI

Il bando e la relativa modulistica (domanda – autocertificazioni – dichiarazioni sostitutive di atto notorio) sono disponibili sul sito : *www.comune.assisi.pg.it* e presso l'*Ufficio Attività Economiche dell'Ente*.

Il Responsabile dell'Ufficio
Valter Mariucci

Il Dirigente
Avv. Antonio Gentili